P E R

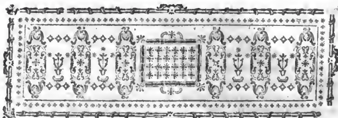
D. Gennaro de Novellis

C O N T R O

Al Marchefe di Verbicaro.







I Fittuarj de' Mulini della Terra di *Verbicaro Vito Aloira*, *Pietro Coſentino*, *e Matteo Taranto* a 18. Aprile del paſſato anno 1803. deduſſero con ſupplica nel S.C. di aver preſi in fitto coteſti Mulini da *D. Gennaro de Novellis* fittuario del feudo di *Verbicaro* per anni tre incominciati a decorrere dal primo Novembre 1801. per l'annua correſponſione di tomoli centocinque di grano, e tomoli dugento cinquanta di altre vettovaglie, con patto, *che coſtruendoſi da alcuno altro mulino reſtaſſe tenuta la Camera Baronale alla remiſſione della mercede a giudizio de' ſavj*. Aggiunſero, che il Marcheſe *Cavalcante* utile padrone di *Verbicaro* avea permeſſo al Duca di *Cirella* la coſtruzion de' Mulini nella riva del fiume, e proſſimi a quelli di *Verbicaro*, ne' quali tutti i naturali di queſta Terra concorrevano, a ſegno, che i Mulini di *Verbicaro* eran rimaſti abbandonati, ed inoperoſi, onde mancata loro così la coſa locata, non eran tenuti alla convenuta preſtazion della mercede. Quindi conchiuſero di voler fare eſperimento di loro ragioni, per non eſſer moleſtati nè dal fittuario de *Novellis*, nè dal Marcheſe *Cavalcanti*; anzi di eſſer da eſſi riſarciti de' danni ſofferti.

Notificato l'introdotto Giudizio a *D. Gennaro de Novellis*, deduſſe con ſua iſtanza, che nell' Iſtrumento di fitto della Terra di *Verbicaro* fattogli dal fu *D. Nicola Cavalcante* nell' an-

no 1791. , ed indi rinnovato a 17. Atile 1801. da incominciare in Novembre, erasi per espresso patto convenuto. *Che se qualche Cittadino di Verbicaro, o altra persona ottenessero da' Tribunali la facoltà di poter eriggere in Verbicaro, e suo territorio un Mulino, il quale servisse, non già per lo solo uso proprio, ma ben anche per macinar li grani di altri, onde verrebbe a mancare al suddetto Conduttore la rendita, e l'introito dei grani, in tal caso debba bonificarsi al detto D. Gennaro tuttociò che viene ad introitare di meno senza esser tenuto il medesimo a spese di lite; ma il tutto debba cedere a danno del detto Signor Marchese* (1). Quindi disse, che in forza di tal patto, convenuto egli avea egualmente con essi fittuarj de' mulini, *che costruendosi da alcuno qualche altro Molino, la Camera sudetta sia tenuta alla remissione della merecde a giudizio de' savj* (2), e perciò fece istanza, che la Camera Baronale tenuta restasse alla remissione della mercede, e rifargli quanto di meno ricevuto avea dai fittuarj, e quanto in seguito venisse a mancargli, assumendo il peso della lite co' medesimi, senza ch' egli restasse tenuto a veruna spesa, in osservanza del patto (3).

Fu tale istanza notificata al proccuratore del Marchese *Cavalcante*, e sulle azioni respettivamente dedotte venne impartito termine ordinario, che trovandosi compilato dai fittuarj de' mulini, da *D. Gennaro de Novellis*, e dal Marchese *Cavalcante*, è nello stato il S. C. di decidere in giustizia su tal contesa.

Scrivendo io per *D. Gennaro de Novellis*, convien che prenda più lontano il cammino, narrando ciocchè precedette all' ultima convenzione tra 'l Marchese *Cavalcante*, e 'l Duca di *Cirella* per la nuova costruzion de' Mulini fatta dal Duca, locchè nello stesso Istrumento si descrive.

Fin

(1) *Fol.* 20. *a t.*
(2) *Fol.* 14. *a t.*
(3) *Fol.* 16.

Fin dall' anno 1780. il Duca di *Cirella D. Giuseppe Catalano* incominciò la costruzione di un Mulino nel confine del di lui feudo di *Crisolia* alla riva del fiume *Indicari*, che scorre lungo il feudo di *Cirella*, animandolo colle acque dello stesso fiume. Vide il Marchese *Cavalcante*, che tal costruzione era diretta a tirare i suoi vassalli al novello Mulino, che dalle sole acque del piccol fiume interposto eran divisi, mentre dall' abitato di *Crisolia* era distante pressocchè sei miglia, onde i proprj Mulini sarebbero rimasti abbandonati. Introdusse pertanto Giudizio nel S. C., nel quale molti atti si fecero, specialmente di perizie: indi incominciò a costruir dalla sua parte altro mulino, e ne fu dal Duca di *Cirella* impedito: ma nel 1789. stimarono i contendenti di venir tra essi a convenzione, mercè la quale fu stabilito, che ciascun di essi perfezionar potesse dalla sua parte i Mulini nella riva del fiume, servendosi di quelle acque per animarli.

Furono aggiunti i seguenti patti. Che se talun naturale di *Verbicaro* portato si fosse a macinare ne' Mulini di *Crisolia*, o talun di *Crisolia* in quelli di *Verbicaro*, dovessero essi contraenti rimborzarsi scambievolmente il diritto di macina; e ad evitar, che ciò avvenisse, fu stabilito, che niun di essi diminuire, o alterar potesse il solito dritto, che dovesse esser eguale.

Si aggiunse, che restasse vietato a' respettivi vassalli di andare a macinar ne' mulini fuori del territorio sotto la pena di carlini venti; e per la fermezza di tal patto si dovesse questo accettare con parlamento dalle respettive Università.

L'Università di *Crisolia*, che per la distanza del suo abitato di pressocchè sei miglia non trovava il suo conto nel portarsi a macinar ne' Mulini del Marchese *Cavalcanti* in *Verbicaro*, non incontrò riparo ad accettar tal patto, e comparire nella R. Camera per ottener il decreto di espedienza: ma non così pensò l'Università di *Verbicaro*, che trovando i nuovi Mulini del Duca di *Cirella* alle sue abitazioni

 assai

assai prossimi, vide il vantaggio che dalla libertà di portarvisi a macinare goder poteano i suoi Cittadini. Lungi pertanto da accettar quel patto con parlamento, contro di esso si protestò, allegando di aver sempre mai goduto il dritto di andare a macinar dovunque, non avendo il Marchese *Cavalcante* alcun diritto proibitivo, qual suo diritto mantener voleva illeso.

Tanto nell' Istrumento si narra, aggiungendosi, che inabilitato il Marchese *Cavalcante* di adempiere alle sue promesse, aprì nuovo Giudizio nella R. Camera della Summaria, chiedendo inibirsi al Duca di *Cirella* la costruzion de' Mulini, dove formati varj atti risolvettero i contendenti di venire a novella convenzione per altro Istrumento rogato a 26. Gennajo 1802.

Fu in esso convenuta la scambievole libertà di costruir Mulini nel proprio territorio: ma affin d'evitare, che i rispettivi vassalli negli altrui Mulini passassero a macinare, si obbligarono di non ammetterli: e per la fermezza di tal promessa si obbligarono, quando non l'adempissero, di rimborzare l'uno all'altro il diritto di macina esatto, ed oltreacciò pagare per ciascuna volta una penale di ducati dieci; e per render agevole l'esazion dell'uno, e dell'altro convennero di prorogarsi scambievolmente per tale oggetto la giurisdizione; onde le corti respettive astringer potessero i Mulinari vassalli a tai pagamenti.

Si obbligarono altresì d'imporre per legge, lo stesso divieto ai fittuarj, o altri cui si dasse per qualunque contratto l'l'esercizio de' respettivi Mulini, e che il diritto non si avesse potuto nè alterare, nè diminuire; *ma esiggersi egualmente affin di evitare ogni emulazione, ed inconveniente, che potrebbe avvenire.*

Di cotesti patti osservato non fu neppur uno. I sotto conduttori de' Mulini, an provato, che que' costrutti dal Duca di *Cirella* alla riva del fiume *Indicari* son distanti da *Verbicaro* appena un miglio, mentre per miglia quattro, e più si allontanano dall'abitato del feudo di *Crisolia*, onde i na-

naturali di questo vi si portano appena da' necessità astretti: ma i *Verbicaresi* trovano egual commodo di portarvi a macinare, che ne' Mulini della propria patria.

An provato, che appena furon posti in moto tai Mulini, che in folla vi accorsero i naturali di *Verbicaro*, nè solo il depongono i testimonj di fede degnissimi pel loro carattere; ma tanto ancor si dimostra con carte indubitate. Anno essi esibita copia d'istanza de' *Verbicaresi* nella Corte Locale, quando in Agosto dell' anno appunto 1803., in cui seguì la convenzione, si volle per mezzo de' bargelli loro impedire il passaggio nel portare le loro vettovaglie alla macina ne' Molini di *Crisolia*, sulla quale ottennero ordini all' Erario sotto pena di ducati cento di toglier le guardie, nè usar la forza armata per impedir la esecuzione di quelli, che i ricorrenti ottenuti aveano dalla R. Camera di gir a macinare dove meglio loro piacesse (1).

Si dimostra altresì da ciò che *D. Gennaro de Novellis* ha provato parimente col detto di più probi testimonj: che dello scarso introito ne assicura. Scorgendo *D. Gennaro de Novellis* lo scarso introito che facevasi ne' Mulini, volle che l' Erario esiggesse a conto del convenuto estaglio di ducati 2400 que' generi che per diritto di macina si dovevano dai Molinari, a qual fine vi destinò *Pasquale Midaglia* a sopraintendere perchè tanto si eseguisse. Or l'Erario attesta che tra 'l corso di un anno, da Aprile 1802. a Marzo 1803. non si esigettero dai Molinari che soli Tomoli 197. di grano, e di miglio, ed orzo Tomoli 149., come avea osservato anche ne' conti, e tanto si era introitato dalla Marchesal Camera, essendosi trasportati in ogni sera ne' magazzini di essa, locchè dall' assistente *Midaglia* vien contestato. (2).

Nè è da far maraviglia, poicchè siccome attestano gli assistenti al

(1) *Fol.* 11.
(2) *Fol.* 12. *a t.* 13.

al Mulino del Duca di *Cirella*, il fittuario di essi affin di allettare que' di *Verbicaro* a portarvi le vettovaglie alla macina, talvolta esiggeva in danaro, e non in genere, e talvolta rimetteva fino alla mettà il solito diritto. (1)

Ecco pertanto assodato colle più salde pruove il fatto del danno recato a' Mulini rendendoli inoperosi. La più certa dimostrazione non pertanto si trae da ciò che ne disse lo stesso Marchese di *Verbicaro*, e dai patti convenuti perchè i *Verbicaresi* non passassero a macinare ne Molini di *Crisolia*. E' vero che i stessi patti si convennero per cotesti Mulini: ma que' di *Crisolia* non temevano lo stesso danno, poichè la distanza li metteva in sicuro; di fatti fu facile al Duca di *Cirella* di ottener parlamento col quale l'Università, e Cittadini di *Crisolia* accettassero la convenzione: non così avvenne per *Verbicaro*, mentre que' naturali lungi dal volersi obbligare a tanto, ebbero ricorso in Regia Camera per conservare il libero dritto di portare a macinare le vettovaglie dove loro fosse più comodo, e quando per la osservanza de' patti, ad impedire che i *Verbicaresi* si portassero ne' Mulini di *Crisolia*, si vide che altra via non v' era che la forza, si adoprarono i bargelli. Strepitarono i *Verbicaresi* riclamando nella Corte locale l' osservanza degli ordini ottenuti dalla Regia Camera, ed ottennero che fossero amossi. Finanche i grani della pubblica annona di *Verbicaro* furono acquistati in *Crisolia* a patto che in que' Mulini restassero macinati.

E' provato che, contro al patto convenuto, ne' Molini di *Crisolia* si esiggeva minor diritto di macina a richiamare avventori, e talvolta non in genere, ma in danaro. La somma del danno risulta dalla esazione fatta dello stesso dritto di molitura, e dai conti dati a *D. Gennaro de Novellis* dai suoi fittuarj.

Costa finalmente che la causa del danno risulta dalla costruzione de' novelli Mulini di *Crisolia* riconosciuti come danno-

(1) *D. fol.* 13.

nosi a que' di ~~Cirella~~ Verbicara dallo stesso Marchese, onde da prima vigorosamente si oppose alla costruzione nel S. C., ed in Regia Camera, ed indi la convenne con que'patti, che osservati non furono nè punto, nè poco, e quindi non altri che il Marchese di *Verbicaro* ne fu la cagione.

Posti tai fatti, chiaro si dimostra il dritto di *D. Gennaro de Novellis* di esser compensato del sofferto danno, ò che si riguardi il patto convenuto, o la Legge.

Nel primo Istrumento di fitto fu convenuto *Che se qualche Cittadino di* Verbicaro, *o altra persona ottenesse la facoltà di poter eriggere in* Verbicaro, *e suo territorio un Mulino, il quale servisse non già per lo solo uso proprio, ma ben anche per macinare li grani di altri, onde verrebbe a mancare al sudetto conduttore la rendita, e l'introito dei grani; in tal caso debba bonificarsi al detto* D. Gennaro *tuttocciò che viene ad introitare di meno, senza esser tenuto il medesimo a spese di lite, ma il tutto debba cedere a danno del detto Signor Marchese*. (1)

A ben intendere la forza di questo patto, convien riflettere al tempo, ed alle circostanze in cui fu convenuto. Sappiamo dal tenor del secondo contratto passato tra 'l Marchese *Cavalcante*, e'l Duca di *Cirella*, che incominciato avendo il Duca nell'anno 1780. l'edificio del Mulino aspra lite si accese nel S. C., e dopo molti atti, e perizie ebbe fine mercè una convenzione del di 8. Marzo 1789. ratificata poi addì 8. Maggio 1790. il di cui tenore ho riferito; ma poichè tal convenzione non ebbe effetto avendo riluttato i *Verbicaresi* di obbligarsi a non andar nel nuovo Mulino di *Cirella*, rinnovossi la lite nella Regia Camera, dalla quale in Decembre 1790. fu ordinato. *Procedatur ad ea quæ incumbunt super decreto si expedit petito per Universitatem Crisoliæ, audita etiam Universitate Verbicariæ, & interim nihil innovetur per ambas partes contra formam decretorum S. R. C., & status existentis ante conventionem de die* 5.

A 4 *Mar-*

(1) *Fol.* 20. *a t.*

Martii 1789. ſtato per lo quale era inibito al Duca di *Cirella* l'edificio de' Mulini. In queſte circoſtanze da *D. Nicola Cavalcante* furon dati in fitto a *D. Gennaro de Novellis* i beni di *Verbicaro* e *S. Biaſe*, e *S. Bartolo* con iſtrumento de' 15. Settembre 1791. Or mentre ſi volle provvedere alla ſalvezza degl' intereſſi del fittuario, prevedendo il caſo che i molini di *Verbicaro* reſtaſſero pregiudicati dall' edificio di altri, non ſi volle formare il caſo in perſona del Duca di *Cirella* cui acremente ſi contendea il dritto di poterli edificare. Tanto ſignificano le eſpreſſioni che ſe qualche *Cittadino di Verbicaro*, *o* altra perſona *otteneſſero la facoltà di poter erigere* &c. E chi mai eſſer potea queſt' altra perſona oltre dei *Verbicareſi*? Nè vale il dire che ſi ſpiegò nel Territorio, di *Verbicaro*. Così dovea dirſi, per non formar, neppur per ipoteſi, chiaramente il caſo della facoltà che ſi contendea al Duca di *Cirella*. Del reſto il Mulino che queſti edificare intendea, era nel fiume *Indicari* confine dell' un feudo, e l' altro, le di cui acque ſono all' uno, ed all' altro poſſeſſore comuni. Ma toglie qualunque oſcurità l' oggetto del patto che ſi ebbe cura di eſprimer così *ſi edificaſſe un Molino il quale ſerviſſe non già per lo ſolo uſo proprio, ma ben anche per macinare li grani di altri onde verrebbe a mancare al ſudetto conduttore la rendita e l' introito de' grani*. L' edificio per tanto di qualunque mulino per la quale ridondato foſſe al fittuario il danno del minore introito, portandoſi i *Verbicareſi* a macinarvi ſi previdde, e ſi convenne: *in tal caſo debba bonificarſi al detto D. Gennaro tuttocciò che viene ad introitar di meno ſenza eſſer tenuto il medeſimo a ſpeſe di lite, ma il tutto debba cedere a danno del detto Signor Marcheſe*. Di fatti *D. Gennaro* nello ſteſſo meſe di Novembre dell' anno 1801. in cui rincominciò il fitto avendo dati, collo ſteſſo titolo i Mulini a *Vito Loira* e ſocj, giuſtamente credette che nel preveduto caſo di edificio di altro Mulino, non altri che la Camera baronale reſtar doveſſe

ie-

tenuta alla rifazion de' danni esprimendo per patto; *che costruendosi da alcuno qualche altro molino, la Camera suddetta sia tenuta alla remissione della mercede a giudizio de' savj.*

Ma si prescenda pure dal patto; è il Dritto che vieta al locatore di permetter cosa nel fondo, onde danno ridondi al conduttore, e se cagioni egli per qualunque modo tal danno, lo soggetta alla rifrazione. Ripugna ai' principj della giustizia naturale che porti chiunque la pena dell'altrui colpa. Or il contrario ingiusto assioma ricever si dovrebbe come una norma di giudicare per mandare esente il Marchese *Cavalcante* dalla rifazione di quei danni che *D. Gennaro de Novellis* per di lui colpa ha patiti. E come nò, se tal fatto risulta da quanto egli stesso il Marchese ne manifestò in un solenne contratto. Il discapito che ridondato sarebbe ai Mulini del suo feudo dato in fitto a *de Novellis* per la inevitabil concorrenza dei naturali di *Verbicaro* ai mulini di *Crisolia* i quali ottenuto aveano l'esercizio di tal libero dritto finanche per ordini dalla Regia Camera fu conosciuto, e confessato dal Marchese in modo che per espressi patti providde di salvare i proprj Mulini da qualunque discapito quando ciò avvenisse. Convenne il respettivo divieto di ammettere i vassalli dell'uno nei Molini dell'altro, coll'obbligo di restituire il dritto di macina, e sotto la pena di ducati dieci per volta, prorogando la giurisdizione ai respettivi Governatori per la pronta esazione dell'una, e dell'altra, aggiunse l' obbligo altresì d' imporre per patto lo stesso divieto ai fittuarj de Mulini respettivi, e di non far diminuire il dritto di macina, onde fosse eguale, a scanzo di qualunque emulazione.

Or il permesso dell' edificio di Mulini che stante la dichiarata disposizione dei *Verbicaresi* recar dovea un certo danno al fittuario dei proprj, è quella colpa di cui non dee il fittuario portar la pena. Si proccurò di provvedere al danno co' riferiti patti, argine assai debole all'esercizio del proprio dritto di una popolazione sostenuta dall'autorità del Ma-

gl-

giſtrato. Ma èdov' è poi che coteſti patti ſi foſſero eſeguiti? Niente vigilante il Marcheſe per l'adempimento di quanto eraſi convenuto, reſtò contento che rimaneſſe ſcritto, ma non adempito. Concorſe in folla la popolazione di *Verbicaro* a macinar le ſue vettovaglie ne' Mulini di *Criſolia*, nè vi fù chi reclamaſſe, non che domandaſſe la reſtituzione del dritto di macina, o l' eſazion della pena. Si giunſe finanche dalla Univerſità di *Verbicaro* a convenir per patto la macina de' grani provveduti per la ſua annona nei Mulini di *Criſolia*, nè curò il Marcheſe di riſentirſene. Or io ſto a veder che ſi nieghi dopo tuttocciò dal Marcheſe *Cavalcante* di eſſer egli ſtata l'unica cagione di tutto quel danno che al fittuario dei ſuoi mulini è ridondato, non da altro che dalla riferita convenzione.

Si oppone dal Marcheſe *Cavalcante* che pel fitto del Feudo di *Verbicaro* fu convenuta la mercede di ſoli annui ducati 1700., e che *D. Gennaro de Novellis* abbenchè abbia riſcoſſo da' fittuarj de' Mulini minor quantità di generi della convenuta, per lo caro prezzo di eſſi corſo ne' paſſati anni non abbia riſentito alcun danno.

Ma quando anche il calcolo foſſe vero, val nulla, perchè poggia ſu di due dati non veri, l'uno di fatto, l'altro di dritto. Si ſuppone che l'intiera mercede convenuta in annui ducati duemila ſettecento ſi foſſe diſtinta, e ſoli ducati 1700. convenuto ſi foſſe di corriſponderſi pel Feudo di *Verbicaro*, eſſendoſi diſtintamente dati in fitto il Feudo di *S. Bartolo*, e 'l *gregge*. Ma tanto dall' Iſtromento non ſi raccoglie; ſibbene che per regolar l'eſtaglio ſi volle riſaper la rendita di ciaſcun corpo. *Si e appurato che il ſuccennato Feudo di* Verbicaro *e* S. Biaſe *dà la ſuccennata annua rendita di ducati 1700., dal Feudo ruſtico di* S. Bartolo *ducati 430., e la ſudetta mandra di pecore, e capre compoſta di duemila e cento rende annualmente la ſomma di ducati 650. che in unum le ſudette tre rendite compongono la ſomma di ducati 2780. delli quali eſſo Signor D.* Niccola *per far coſa grata ad eſſo* D. Gennaro *gli rilaſcia ſo-*

sopra la rendita di detto Feudo ducati ottanta.

Oltreacciò tanto si fece per avere una norma tal quale nel fissar la mercede; sì perchè la rendita, appunto pel vario prezzo de' generi non potea esser certa, come perchè se tal fosse stata qual si disse, a *D. Gennaro de Novellis*, non si sarebbero que' corpi conceduti in fitto, ma la sola esazione delle respettive rendite gli si sarebbe conferita, colla ricognizione degli annui ducati ottanta.

Finalmente si è con lucidissime pruove dimostrato che furon quelle rendite a quel modo descritte per compiacere a *D. Nicola*, mentre nè il Feudo di *S. Bartolo* può mai dar la rendita di ducati 430., e molto meno il gregge quella di ducati 650., moltoppiù dopo il divieto d'introdurlo al pascolo nelle terre de' privati dopo la ricolta, dovendosi pagare il pascolo per averlo.

Pur suppongas' il fatto dal Marchese *Cavalcanta* qual più gli piace: mal'egli si avvisa di non dover risare al fittuario quel giusto lucro che tratto avrebbe dal soprafitto dei Mulini.

Ella è regola di natural giustizia che 'l danno si soffre dall' autor della colpa, e non da altri. *Factum cuique suum non alteri nocere debet* (1) dove avvertì il dotto *Giacopo Gottofredo* che sotto 'l nome di fatto s'intende il colposo. *Factum, idest delictum, quo significatu propriè accipi facti vocem pluribus ostendi quomodo, & speciatim pro morâ effertur in L. 17. D. De pecun. const.* (2) E siccome egualmente corrisponde alla giustizia, che non s'impedisca da altri quel vantaggio che ciascun può trarre da ciò che gli appartiene, perciò nel caso di risazion di danno per altrui colpa, nel danno vien calcolato il giusto lucro altresì che pel fatto altrui si è perduto. Colui che manca di adempire al patto della ratiabizione a tanto è tenuto. *Si commissa est sti-*

(1) *L. 155. D. De R. I.*
(2) *Ad d. L.*

stipulatio ratam rem dominum habituram, in tantum competit, inquantum mea interfuit; idest quantum mihi abest, quantumque lucrari potui (1). A tanto era parimente tenato quegli che mancasse alla esibizion dei beni, per antico dritto necessaria alla revindica de' mobili. *Praeterea utilitates si quae amissae sunt ob hoc quod non exibetur, vel tardius quid exhibetur, aestimandae sunt* (2). Quindi in somiglianti casi generalmente il danno comprende altresì la cagionata perdita del giusto lucro siccome insegnò Ulpiano. *Damnum pati videtur qui commodum amittit* (3).

Il patrimonio di ciascuno siccome si forma non solo dai beni che possiede, ma ben anche dai dritti l' esercizio dei quali gli apporta novelli acquisti, così anche i soli beni sperati fan parte del patrimonio, onde il farne perdita per altrui colpa si ha per danno, che colui che il cagiona è tenuto a risarcire. *Damnum est non tantum si quid patrimonio nostro decedat quod tamen proprie damnum dicitur*, ademptione *ut Varro, & Paullus ipse scribunt, sed etiam si quod patrimonio nostro non accedet, si frustremur optato, idest sperato, delato emolumento aliquo. Nihil quidem amittit, nihil elienat de suo qui rem alienam quae sibi deferebatur non acquirit, amittit tamen spem lucri, & spei etiam damnum, & amissio est: & ut species lucri est spe frui sperata, & animi sui desiderium explere ut Graeci notant recte ad L. 1. C. De herd. act. & notat idem Accursius noster in L. pen. cond. caus. dat. ita species damni est non consequi quod sperabamus, & hujus etiam damni ratio habetur in actione ad exib., id est judicio ad exibendum quae in id quod interest concluditur.* così il *Cujacio* (4). Ragionevolmente tanto la legge dispone quando trattisi di calcolar danno cagionato da altrui colpa, ripugnando alla giustizia che i proprj dritti,

(1) *L.* 13. *D. Rem rat. bab.*
(2) *L.* 9. §. 8. *D. Ad exib.*
(3) *L.* 2. §. 11. *D. Ne quid in loc. pub.*
(4) *Ad L.* 10. *D. ad Exib. lib.* 26. *Paul. ad Aedict.*

ti, e'l patrimonio proprio, per altrui fatto rimanga offeso in qualunque modo.

Non così se 'l danno avvenga per caso eventuale: questo è l'unico caso in cui si restringe il calcolo del danno alla sola perdita, com'è prescritto nella rifazion delle merci perdute per gettito fatto in mare a sgravar la nave. *Portio autem pro æstimatione rerum quæ amissæ sunt præstari solet, nec ad rem pertinet si hæ quæ amissæ sunt pluris venire poterunt, quoniam detrimenti, non lucri sit præstatio* (1).

Queste giustissime norme son dal Dritto adattate parimente al contratto di locazione. Il danno che il fittuario venga a soffrire per caso eventuale non ad altro obbliga il locatore se non che a rifargli strettamente il danno che sente, siccome scrisse *Papiniano*, dopo rapportato l'esempio della sterilità della ricolta, ed altri simili riferiti da *Ulpiano*. *Ubicumque tamen remissionis ratio habetur ex causis super relatis, non id quod sua interest conductor consequitur, sed mercedis exonerationem* (2).

Che se poi al danno abbia data causa il locatore; al conduttor si concede l'azione *ad id quod interest*, la quale giusta la dimostrazione fattane anche il risarcimento comprende del giusto lucro. Chiarissimi ne sono gli esempj registrati nelle Pandette. *Qui insulam triginta conduxerat singula cœnacula ita conduxit ut quadraginta, ex omnibus colligerentur; dominus insulæ, quia ædificia vitium facere diceret demolierat eam. Quæsitum est quanti bis æstimari deberet, si is qui totam conduxerat ex conducto ageret? Respondi si vitiatum ædificium necessario demolitus esset, pro portione quanti dominus prædiorum locasset quod ejus temporis habitatores habitare non potuissent in rationem duci, & tanti litem æstimari. Sin autem non fuisset necesse demoliri, sed quia melius ædificare vellet id fecisset, quanti conductoris interest habitatores ne emigrarent tanti condemnari oportere*

(1) L. 2. §. 4. D. De Leg. Rhod.
(2) L. 17. §. 7. D. Locat.

re (1). Così *Alfeno* i casi distingue nella locazione, diversamente calcolando il danno quanto per necessaria causa avvenga, o quando sia cagionato dal locatore.

In somigliante caso uniformemente risposero altri Giureconsulti. *Colonus si ei frui non liceat, totius quinquennii nomine statim recte aget, & si reliquis annis dominus fundi cum frui patiatur . . . & quantum per singulos annos compendii facturus erat consequetur* scrisse *Paolo* (2); e *Trifonino* nel caso del conduttore che convenuta la mercede di una casa per cinquanta l'avea ad altri riconceduta per sessanta e sofferto avesse impedimento all'abitazione dal locatore, dopo il sentimento dello stesso *Paolo* che sentì esser tenuto il Locatore alla rifazione per sessanta, scrisse. *Nos videamus ne non sexaginta praestanda, nec quinquaginta sint, sed quanti interest perfrui conductorem; tantum denique consequetur medius quantum praestare debebat ei qui a se conduxerat; quoniam emolumentum conductionis ad comparationem uberioris mercedis computatum, majorem efficit condemnationem* (3). Ecco con quanta chiarezza condanna la legge il locatore che diè causa al danno del conduttore, non già a rilasciargli tutta, o parte della convenuta mercede; ma a risarciagli quel lucro eziandio che facendo uso del suo diritto sul fondo, ne avrebbe ritratto.

La conseguenza è parimente assai chiara. Invano oppone il Marchese *Cavalcante*, che col suo fatto ha renduti inoperosi i Mulini, di aver *D. Gennaro de Novellis* col prezzo de' pochi generi ritratti dai suoi fittuarj coverto l'estaglio a lui dovuto, poicchè la legge considera *D. Gennaro de Novellis* in danno per non aver ritratto da coloro l'intiero convenuto estaglio, e questo danno dispone che dal locatore gli venga risarcito. Si persuada pure una volta, che il presente Giudizio non è di remission di mercede, ma

(1) *L.* 33. *D. eod.*
(2) *L.* 27. §. *D. eod.*
(3) *L.* 8. *D. eod.*

ma di rifrazion di danno, e resti persuaso egualmente a qual modo il danno legalmente si calcola essendone stata egli la cagione.

Ne dica, che non fu egli la cagion della perdita, non avendo egli distratto dai Mulini que'che giti vi sarebbero; poicchè la lettera del contratto stesso dimostra assai chiaro quanto egli stesso fosse persuaso che bastava l' edificio del novello Mulino per farvi accorrere i *Verbicaresi*; e tanto dimostrava altresì l'inosservanza del primo contratto per la ripugnanza di costoro ad obbligarsi di non andarvi, e per gli ordini ottenuti di servirsi del proprio dritto. Ma dica pur ciocchè vuole; negar non potrà che il permesso edificio del Mulino di *Crisolia* fu una occasione almeno che i *Verbicaresi* vi si portassero. Or mentre la legge l' *occasione* dalla *causa* distingue; in materia di danno tanto è il darvi prossima *causa*, quanto una semplice *occasione*. *Qui occasionem præstat damnum fecisse videtur* (1). Ecco la regola di dritto. Osservò questa differenza dottamente il Cujacio. *Qui occasionem præbet usucapionis non transfert usucapionis conditionem, quia occasio, nec est causa, nec principium, sed occasio circumstat causam. Ut si quis in segetem alienam ignem immittet sua manu, is causa est incendii: at si ignem non immittat sua manu, sed ventoso forte die comburat suam stipulam, vel spicam, & ignis longius evagatus comburit segetem vicini* occasio *est incendii, non* causa, *non principium. Sed nihil interest fuerit quis* causa *damni, an* occasio *ut hic; & hoc est quod ait lex qui occidit §. pen. ad L. aquil.* qui occasionem præstat damnum fecisse videtur; *occasio damni habetur pro causa, pro principio, pro damno* (2). Or se negar non si può che il Marchese *Cavalcante* pel contratto stipolato col Duca di *Cirella* prestò, se non altro, occasione a' *Verbicaresi* di abbandonare i proprj Mulini, la legge lo astringe a risarcire a *D. Gennaro de Novellis* tut-

(1) *L. 30. §. 3. D. Ad L. Aquil.*

(2) *Recit. ad Tit. de Publ. in rem Act. T. VII.*

tutto quel danno che ha sofferto per non aver potuto conseguire dai suoi fittuarj la convenuta mercede; e tanto farà senza dubio il S. C. che colle norme del Dritto regola le sue giudicature.

Di Napoli 13. Novembre 1804.

Giambattista Graziosi Dragolovich.